

**Accordo per il distacco temporaneo  
di lavoratore subordinato a tempo pieno ed indeterminato  
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003**

SyCom S.r.l. (di seguito indicata come "Distaccante"), con sede legale e fiscale in via Marano IV trav. N° 2 – 03023 Ceccano (Fr), C.F. e P.IVA 02396620607, nella persona del Procuratore Speciale/Amministratore delegato Daniela Albani, da una parte

e

REM S.r.l. ( di seguito " Distaccataria"), con sede legale e fiscale in via Ferruccia 16/A – 03010 Patrica (Fr), C.F. e P.Iva 02240470605, nella persona del Procuratore Speciale/Amministratore delegato Adele Pace dall'altra parte

**Premesso che**

SyCom Srl svolge attività aventi ad oggetto:

- Sviluppo di Controlli Automatici e Strumentali per impianti di Processo e automazione leggera

REM Motori Srl svolge attività aventi ad oggetto:

- Sviluppo e costruzione di Controlli Automatici e Strumentali per impianti di Automazione nell'industria Pesante

La Distaccante ha interesse affinché Il personale distaccato acquisisca le metodologie di lavorazione e le peculiarità delle tecniche lavorative proprie dell'ambiente del Cliente della Distaccataria .

L'istituto del distacco consente alle società contraenti di soddisfare gli interessi di reciproca formazione del personale sui diversi aspetti dell'ambiente lavorativo.

**Convengono quanto segue:**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2) In virtù delle esigenze sopra esposte, SyCom Srl ha interesse a distaccare temporaneamente presso REM Motori Srl la figura del Sig Giovanni Ciangola (d'ora innanzi "lavoratore distaccato") per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - Verifiche software e test funzionali post-installazione delle automazioni e messa in servizio delle stesse.
- 3) L'introduzione o lo svolgimento di uno o più attività rispetto a quelle indicate dovranno essere dalle Società contraenti previamente ed espressamente concordati qualora lo svolgimento di altre attività comporti un aumento della % di distacco a favore della distaccataria;
- 4) Il distacco avrà durata limitata nel tempo, con decorrenza

Dal 11-12-2017 e termine 22-12-2017,

Dal 09-01-2018 e termine 19-01-2017

sarà in ogni caso subordinato all'effettiva persistenza di un interesse aziendale della Distaccante.

Qualora alla scadenza originariamente prevista per il distacco permangano l'esigenza e l'interesse del Distaccante, il differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

5) L'attività lavorativa del lavoratore distaccato sarà ripartita con le seguenti modalità: 100% della prestazione a favore della società distaccataria presso il proprio cantiere in: Società FCA Italy Spa, sito di Cassino, via Casilina zona industriale Piedimonte San Germano (Fr).

6) Per l'intero arco temporale del distacco e relativamente alle attività indicate al punto 2), il lavoratore distaccato presterà attività in favore della società distaccataria, secondo direttive e linee gerarchiche della stessa. Nel medesimo periodo la società distaccataria risponderà ex art. 2049 c.c. dell'operato del lavoratore.

Resta inteso che la Distaccataria rimane responsabile dell'intero processo indicato al punto 2). La Distaccataria esonera e comunque tiene indenne SyCom Srl da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui alla presente scrittura privata.

7) Il distacco non comporterà mutamento di mansioni per il lavoratore distaccato, né il trasferimento del lavoratore ad un'unità produttiva diversa.

8) La titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato resterà in ogni caso in capo alla società distaccante, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizione di questi. Nel concordare la fruizione di ferie e permessi, lavoratore e datore di lavoro potranno tener conto anche delle esigenze del Distaccatario.

9) Tuttavia, a fronte dell'attività prestata dal lavoratore distaccato secondo la ripartizione indicata al punto 3, verranno rimborsati dalla società distaccataria alla società distaccante il 100% dei costi di retribuzione e di contribuzione previdenziale ed assistenziale oltre ad oneri accessori quali trasferte e rimborsi. Tale pattuizione subirà le opportune variazioni nel caso di introduzione di altre attività che aumentino la % di distacco indicata al punto 3. Dalla Distaccante sarà emesso regolare consuntivo al termine delle attività.

10) Il Distaccatario adempirà agli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. n. 81/2008 nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La distaccante rimane responsabile d'informare e di formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato.

11) E' data facoltà a ciascuna delle società contraenti di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente prevista per il distacco con preavviso di giorni 1.

12) Il presente accordo è regolato e disciplinato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, competente è il foro Frosinone.

Luogo Ceccano data 29/11/2017

SyCom Srl S.r.l.

---

REM Motori Srl

---